

Oggetto: definizione della controversia I. Gxxx / SKY (Rif. Lazio/D/907/2017)

IL DIRETTORE

VISTO	lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, e successive modifiche e, in particolare l'art. 24;
VISTA	la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 ("Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale") e successive modifiche;
VISTO	il "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale", approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;
VISTA	la deliberazione 27 gennaio 2022, n. 10 (Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione. Proposta.) e in particolare l'articolo 15 ter, lettera b);
VISTA	la determinazione 9 febbraio 2022, n. A00138 ("Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 2 settembre 2021, n. 107");
VISTO	il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2022, n. 9, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 21, al sottoscritto Dott. Aurelio Lo Fazio è stato conferito l'incarico di direttore del servizio "Coordinamento organismi di controllo e garanzia";
VISTO	il decreto del Presidente del Consiglio regionale 15 ottobre 2020, n. 5, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 6 ottobre 2020, n. 125, è stato conferito l'incarico di responsabile della Struttura Amministrativa di supporto al Comitato regionale per le Comunicazioni, al dott. Roberto Rizzi, a cui, a seguito della citata deliberazione 10/22, l'incarico è di responsabile della struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni, al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e al Difensore Civico;
VISTA	la legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità);
VISTA	la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);
VISTO	il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
VISTA	la delibera 16 febbraio 2011, n. 73/11/CONS (Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori), di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;
VISTA	la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13 (<i>Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione</i>),, istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Corecom;
VISTO	il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00314 del 16 dicembre 2019, con il quale è stato costituito il Comitato regionale per le Comunicazioni della Regione Lazio (Corecom Lazio);

VISTO	l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS, recentemente prorogato per l'anno 2022;
VISTA	la convenzione tra l'Autorità e il Comitato, stipulata dai rispettivi Presidenti in data 5 marzo 2018, con la quale si è provveduto all'attribuzione di nuove deleghe di funzioni allo stesso Comitato, anch'essa prorogata per l'anno 2022;
VISTO	il Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, tramite la piattaforma Conciliaweb, approvato con delibera dell'Autorità n. 339/18/CONS;
VISTA	l'istanza del Sig. I. Gxxx di cui al prot. D5859 del 24/10/2017;
VISTO	il tentativo di conciliazione avvenuto in data 18/10/2017;
VISTI	gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Posizione dell'Utente

Con istanza per la risoluzione della controversia, presentata in data 24/10/2017, ai sensi del Regolamento in materia di controversie tra operatori di comunicazione elettronica ed utenti, avente ad oggetto – servizi televisivi a pagamento, il Sig. Italo Giuranna adiva il Corecom Lazio nei confronti di Sky s.r.l., lamentando – spese/fatturazioni non giustificate.

Più in particolare, l'Istante esponeva di aver comunicato, tramite modulo di disdetta inviato con raccomandata A/R del 19/10/2016 e ricevuta da Sky s.r.l. il 20/10/2016, la volontà di non rinnovare l'abbonamento dopo la naturale scadenza del contratto, prevista il 31/01/2017. L'Istante lamentava l'ingiustificato addebito di costi per recesso anticipato, pari ad Euro 169,80, applicati da Sky s.r.l., a fronte dell'esercizio del diritto di disdetta esercitato dall'Utente, e la mancata risposta al reclamo del 20/02/2017. Il contratto tra le parti veniva concluso alla scadenza prevista del 31/01/2017.

Per tali ragioni, l'Istante chiedeva “la restituzione dell'importo di Euro 169,80 indebitamente prelevati; rimborso spese sostenute ... danni morali” ed allegava, a supporto delle proprie richieste, la seguente documentazione: copia del verbale del tentativo di conciliazione con esito negativo del 18/10/2017; lettera di disdetta; risposta inviata da Sky s.r.l. il 22/12/2016; richiesta restituzione importo di Euro 169,80, con raccomandata A/R del 20/02/2017; dichiarazione consegna apparati.

2. Posizione dell'operatore

Sky s.r.l. non si costituiva e non partecipava al procedimento.

3. Motivazione della decisione

In via preliminare occorre rilevare che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Si propende per l'accoglimento della richiesta di rimborso avanzata dall'Istante della somma pari ad Euro 169,80, illegittimamente addebitata da Sky s.r.l. a titolo di recesso anticipato, a fronte

dell'esercizio del diritto di disdetta alla scadenza del contratto, esercitato dall'Utente tramite modulo prestampato Sky.

Pur non essendo prodotta copia dell'addebito di tale somma, tale circostanza emerge comunque dalla documentazione in atti. Inoltre, pare opportuno evidenziare che, nel caso di specie, Sky s.r.l. non ha preso parte all'odierno procedimento.

Si propende inoltre per il riconoscimento di un equo indennizzo in favore dell'istante, a fronte della mancata risposta scritta al reclamo presentato con raccomandata A/R del 20/02/2017.

Non può essere accolta né la richiesta di rimborso delle spese sostenute, poichè l'Istante non allega nulla a supporto, né la richiesta di risarcimento del danno morale, poichè esula dalla competenza di codesta Autorità.

DETERMINA

Per i motivi sopra espressi, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

il parziale accoglimento dell'istanza del Sig. I. Gxxx nei confronti della società Sky che è tenuta a rimborsare:

- 169,80 Euro illegittimamente addebitati
- 300,00 Euro per la mancata risposta al reclamo

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

dott. Aurelio Lo Fazio

f.to